



# **COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA**

**Provincia di Sassari**

***Settore OO.PP., Demanio, Patrimonio, Ambiente e Informatica***

Piazza Villamarina, 1 ✦ 07028 Santa Teresa Gallura (SS) ✦ tel. 0789 740900

pec: [protocollo@pec.comunesantateresagallura.it](mailto:protocollo@pec.comunesantateresagallura.it) ✦ internet: <http://www.comune.santateresagallura.it>

## **“GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI IN PROSSIMITA' DELLA SPIAGGIA DI CONCA VERDE**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Responsabile del Settore  
Arch. Fabiano Mutzu Martis

---

Il R.U.P.  
Anna Maria Manca

---

## INDICE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO .....	3
ART. 3 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	4
ART. 4 VALORE STIMATO DELL'APPALTO .....	4
ART. 5 TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI .....	5
ART. 6 CORRISPETTIVO.....	5
ART. 7 CANONE.....	5
ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	5
ART. 9 PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA DITTA APPALTATRICE.....	5
ART. 10 SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO .....	6
ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	6
ART. 12 RESPONSABILITÀ .....	7
ART. 13 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.....	8
ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE .....	8
ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .....	8
ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	8
ART. 17 SERVIZI MINIMI.....	9
ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 19 GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 20 CONTRATTO .....	9
ART. 21 PENALI .....	10
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 23 ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE .....	11
ART. 24 RICONSEGNA ATTREZZATURE .....	11
ART. 25 PROSECUZIONE TEMPORANEA.....	11
ART. 26 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA.....	11
ART. 27 CONTROVERSIE.....	11
ART. 28 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI.....	11

## ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione ad operatore economico, per brevità denominato anche "Concessionario", dei servizi igienici pubblici siti in prossimità della spiaggia di Conca Verde per il periodo Giugno/Settembre 2025.



*Figura 1 – Localizzazione bagni pubblici oggetto di concessione*

Il servizio in concessione deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal D. Lgs. 18 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- dal presente Capitolato;
- dalla convenzione stipulata con il concessionario del servizio;
- dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.

## ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento in concessione avrà durata di 1 (uno) anni, salvo diverse indicazioni in itinere, con decorrenza effettiva dalla data di stipula della convenzione o di esecuzione in urgenza del servizio qualora richiesta. Il Concessionario è obbligato a dare immediato inizio al servizio, anche in assenza e/o in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali; in tal caso la consegna del servizio sarà effettuata sotto le riserve di legge.

Alla scadenza naturale del contratto, sarà possibile procedere a tacito rinnovo per un massimo di ulteriori 2 (due) anni.

Alla scadenza della convenzione, gli immobili e gli impianti dovranno essere restituiti al Comune nel perfetto stato attuale, salvo l'usura dovuta al normale uso da parte dell'utenza pubblica degli impianti che non sia eliminabile con la manutenzione ordinaria posta a carico del Concessionario.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto di comodato con preavviso di mesi 1 (uno) da comunicarsi per mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### ART. 3 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste dal servizio che si prevede di affidare in concessione sono:

#### Servizi igienici

##### Pulizia sanificazione e custodia

✓ Dal 01 giugno e fino al 30 settembre:

- Apertura e chiusura quotidiana con custodia (**orario dalle ore 9:00 alle ore 20.00**);

##### Gestione funzionale ed economica dei servizi e delle strutture:

- acquisizione dei ricavi per la durata dell'affidamento (introito delle tariffe dei servizi);
- assunzione degli oneri comprensivi di personale, e adeguamento utili a migliorare l'efficienza del servizio;
- fornitura delle attrezzature arredi e materiale necessari alla gestione di tutte le attività compresa la sanificazione ai sensi di legge vigente in emergenza sanitaria;
- Raccolta rifiuti e deposito come da Regolamento Comunale.

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

### ART. 4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., *“il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”*.

Nel caso di specie, assumendo:

- un'affluenza giornaliera presunta di circa 50 persone durante il periodo 01 giugno – 30 settembre, per un ricavo unitario a persona di € 0,82 al netto di I.V.A.;
- un importo forfettario delle forniture necessarie a garantire la corretta gestione dei beni pari a € 500,00

si determina un valore della concessione pari a:

$$0,82 \times (50 \times 122) + 500,00 = € 5.502,00$$

## **ART. 5 TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI**

L'affidatario dovrà applicare la **tariffa massima di € 1,00** per l'accesso di una persona al singolo bagno pubblico.

Le tariffe devono essere esposte al pubblico a cura e spese del Concessionario che non potrà autonomamente variare i prezzi in aumento, pena la risoluzione del contratto di concessione. Ogni variazione dovrà, pertanto, essere sottoposta all'approvazione del Comune di Santa Teresa Gallura.

L'utilizzo dei servizi igienici per disabili è gratuito per i portatori di handicap;

## **ART. 6 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo a favore del Concessionario sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica dei servizi e delle strutture, con acquisizione dei relativi ricavi per la durata della concessione.

In particolare al Concessionario sarà riconosciuto il vantaggio economico consistente negli introiti derivanti da utilizzo dei bagni (secondo le tariffe massime e le disposizioni definite dall'amministrazione comunale).

Il Concessionario, a fronte degli obblighi assunti, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo, l'attività s'intende finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza del corrispettivo per l'erogazione dei servizi, pagamento determinato sulla base e nel rispetto delle tariffe sottoelencate.

Gli oneri delle utenze acqua ed energia elettrica sono a carico del Comune di Santa Teresa Gallura.

## **ART. 7 CANONE**

Il canone annuo da versarsi a base di gara a favore del Comune è fissato in € 200,00 (in lettere duecento) oltre I.V.A. di legge nella misura del 22%, da versarsi prima della stipula della convenzione ovvero entro 15 giorni dalla data di avvio in urgenza della concessione, se richiesta.

L'importo effettivo del canone sarà quello risultante dalla procedura di affidamento della concessione in ragione del rialzo offerto dall'aggiudicatario.

## **ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il Comune allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno, come pure richiedere ed esigere che siano effettuate dal Concessionario, a suo esclusivo carico, le opere necessarie ad assicurare la normale efficienza del servizio e la migliore conservazione degli impianti, attrezzature e beni di proprietà sia comunale che del Concessionario.

## **ART. 9 PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato sia di comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze e professionalità adeguati e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta; assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi, goda della fiducia del Concessionario.

Lo stesso deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge e con le modalità definite nel contratto di lavoro applicato.

## **ART. 10 SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, prima di iniziare l'attività di cui al presente Capitolato, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività.

Lo stesso curerà l'informazione, la formazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, terrà conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione.

Il Concessionario si impegna comunque al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti alla sicurezza contenute nel D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, il Comune potrà sospendere l'esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda al loro rispetto ed all'adeguamento alle norme e regole previste dal Comune.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Comune di agire per rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

Inoltre, le gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o delle misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all'A.N.AC. per l'applicazione delle relative funzioni.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà fare comunque riferimento alla normativa in vigore.

## **ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

L'operatore economico affidatario della presente concessione dovrà:

- attenersi alle disposizioni impartite dal R.U.P. nell'espletamento delle attività affidate;
- rispettare ed assicurare il rispetto dei regolamenti e degli atti dell'Amministrazione Comunale;
- garantire la tempestiva comunicazione di eventuali danni;
- garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;
- aver preso esatta conoscenza della natura della concessione, del capitolato speciale e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi;
- aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta presentata;
- aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il Concessionario si obbliga inoltre a:

- segnalare con tempestività ed immediatezza all'Ufficio Tecnico del Comune danneggiamenti o rotture negli impianti o disfunzioni nel funzionamento dei bagni e degli spazi in concessione affinché esse, una volta rilevate, vengano sanate, il concessionario si impegna, comunque, ad intervenire, con diligenza e fattività, al fine di scongiurare interruzioni di sorta nelle prestazioni dei servizi affidatigli;
- servizio di sorveglianza e custodia dei bagni garantendo una presenza quotidiana all'interno dei locali;
- tenere in buono stato i locali oggetto della concessione;
- non depositare nei locali pubblici alcun tipo di materiale non necessario all'espletamento dell'attività in oggetto
- acquistare e porre nei locali i materiali di pulizia e disinfettanti (carta igienica, carta copri-vaso, sapone da lavabo, stracci, detersivi, spazzoloni, scope, ecc.) e tutto quanto previsto in tema di sanificazione dalla normativa vigente, evidenziando che è vietato l'uso di prodotti miscelati tra di loro e l'uso contemporaneo di due prodotti per lo stesso scopo, se non esplicitamente previsto dal produttore;

Il Concessionario, prima di effettuare le pulizie previste, dovrà provvedere a dare avviso all'utenza, a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore ecc. in presenza di persone. In ogni caso la chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori.

Il Concessionario dovrà conservare e tenere a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli l'elenco:

- ✓ di tutti i prodotti che utilizza per la pulizia dei servizi e del sapone liquido a disposizione degli utenti, avendo cura di allegare per ogni prodotto la "scheda di sicurezza", ai sensi della vigente normativa;
- ✓ di tutte le macchine che intende eventualmente utilizzare per la pulizia dei servizi, avendo cura di allegare la dichiarazione di conformità e marchio CE, nonché la dichiarazione della quantità di emissione del livello di rumore per ogni singolo macchinario, comunicando inoltre se si fa uso di macchinari dotati di motore a scoppio.

## **ART. 12 RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di concessioni e diritto del lavoro.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, risultassero causati dal personale dipendente della ditta aggiudicataria, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso, la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati agli immobili, alle opere esposte o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del Concessionario per danni e/o furti al patrimonio, l'appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso del servizio affidato, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

È obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro. In caso di danni a persone o cose, derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

### **ART. 13 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

Ai fini della determinazione della procedura di affidamento della concessione di servizio si considera come importo di riferimento € 5.502,00.

Essendo tale importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.LGS n.36/2023 l'aggiudicazione dello stesso avverrà ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. b) dello stesso decreto, ovvero mediante "*affidamento diretto*";

### **ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'Art. 108 del D.LGS 36/23 la concessione sarà affidata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

### **ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 52 del D.LGS 36/2023 Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

E' consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare possono essere oggetto di soccorso la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle irregolarità afferenti all'offerta tecnica ed economica.

L'offerta indicata da ciascun concorrente dovrà tener conto dell'inderogabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare l'utile e i costi d'impresa.

### **ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

#### **Requisiti di carattere generale**

Ai sensi dell'art. 94 "**Cause di esclusione automatica**" del D. Lgs. n. 36/2023, non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le condizioni ostative indicate nello stesso articolo;

#### **Requisiti di carattere speciale**

Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o Iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, per attività inerenti al servizio oggetto di gara.

Il concorrente attesterà il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura.

## **ART. 17 SERVIZI MINIMI**

Nel caso di sciopero del personale o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, il Concessionario si impegna a darne comunicazione al Comune di Santa Teresa Gallura almeno due giorni prima e si impegna ad assicurare comunque un servizio minimo d'emergenza.

## **ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto.

## **ART. 19 GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.LGD n°36/2023 la Stazione Appaltante non si avvale della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e)

Ai sensi dello stesso articolo di cui sopra comma 4 la Stazione Appaltante richiede garanzia definitiva nella misura del 5% del valore della concessione;

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e in ogni caso della decadenza di cui all'art. 1957 C.C.

All'atto della stipulazione del contratto, il Concessionario deve provvedere a presentare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all'Ente nell'espletamento del servizio, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con massimale di € 500.000,00.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

## **ART. 20 CONTRATTO**

Trascorsi 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte senza che l'Amministrazione appaltante abbia dato corso all'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi, dandone comunicazione all'Amministrazione entro i 7 (sette) giorni successivi mediante raccomandata a.r.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto con il Comune di Santa Teresa Gallura per l'importo corrispondente come risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e presentazione della documentazione richiesta.

La stipula contrattuale avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

negli altri Stati membri in ragione di quanto ammesso dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs., n. 36/2023 dando atto che il presente Capitolato, sottoscritto dal Concessionario per accettazione in sede di offerta, costituisce parte integrante del contratto ai sensi del comma 14-bis del medesimo articolo.

### **ART. 21 PENALI**

Nel caso di mancato adempimento da parte del concessionario dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale compresa tra le € 50,00 ad € 100,00 per ogni inadempimento o ritardo accertato, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché il recesso e la risoluzione del contratto. Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, il Comune potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove il concessionario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

### **ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023., Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il contratto sarà risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti del Concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

Il contratto potrà altresì essere risolto ai sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare l'appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:

- mancato rispetto della normativa in materia d'assunzione e rapporto di lavoro del personale;
- mancato pagamento degli eventuali premi assicurativi ove previsti;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Stazione

Appaltante di affidare il servizio alla ditta che segue nell'ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le eventuali penalità, spese, danni.

### **ART. 23 ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese connesse al contratto, nessuna esclusa sono a carico del Concessionario. La registrazione è da prevedersi in caso d'uso.

### **ART. 24 RICONSEGNA ATTREZZATURE**

Alla scadenza del contratto o in esito a sua risoluzione verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di riconsegna delle attrezzature nelle medesime condizioni, salvo il normale logorio d'uso. Il concessionario si impegna a sostituire a propria cura e spese i beni mobili non più utilizzabili a seguito di proprie responsabilità.

Nessuna manchevolezza od inefficienza potrà essere eccepita dal concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta salva la disciplina dei vizi occulti.

### **ART. 25 PROSECUZIONE TEMPORANEA**

Nelle more dell'espletamento delle formalità di nuova gara di affidamento, al Concessionario potrà venire richiesto di garantire, alle medesime condizioni economiche e nei limiti delle somme eventualmente a disposizione, i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 26 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA**

Il prestatore del servizio eleggerà domicilio presso la sede comunale. Dovrà comunicare prima della firma del contratto le generalità del legale rappresentante della ditta e del responsabile del servizio cui potrà essere fatto riferimento dal Comune, dagli utenti o terzi.

Dovranno anche essere comunicate le generalità di un responsabile supplente cui poter fare riferimento in caso di indisponibilità od irreperibilità del responsabile.

### **ART. 27 CONTROVERSIE**

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia quella del Foro di Tempio Pausania.

### **ART. 28 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Titolare del trattamento è il Comune di Santa Teresa Gallura con sede in Santa Teresa Gallura (SS), Piazza Villamarina, 1, telefono 0789/740900, e-mail PEC: protocollo@pec.comunestg.it

Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), riguardanti le imprese interessate/l'aggiudicatario, è finalizzato:

- alla gestione delle procedure di gare di appalto/procedure negoziate/affidamenti diretti per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali le imprese interessate hanno deciso spontaneamente di partecipare; in caso di aggiudicazione, all'instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con il Comune di Santa Teresa Gallura;
- agli adempimenti amministrativo-contabili previsti da una norma di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

Il trattamento è lecito in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nazionale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) e regionale, allo svolgimento di una funzione istituzionale, per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).